

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE

Sezione Penale

Il Tribunale di Nocera Inferiore - in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Federico NOSCHESE -

Alla pubblica udienza del 30 ottobre 2020, con l'intervento del Pubblico Ministero Dott.ssa Giancarla D'urso (V.P.O) e con l'assistenza dell'Assistente Giudiziario Dott.ssa S.D.F., ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura in udienza, la seguente

SENTENZA

Nei confronti di:

T.V., n. a P. il (...), ivi residente alla Via C. n. 111, libero assente;

difeso di ufficio dall'Avv. Giovanna Ventre, presente;

IMPUTATO

Vedi foglio allegato.

Svolgimento del processo

Con decreto di citazione diretta a giudizio del 12.01.2017 l'imputato T.V. veniva tratto innanzi a questo Tribunale per rispondere dei reati di cui alla formale imputazione, da intendersi qui richiamata.

Nella prima udienza del 31.03.2017 si rinviava il processo per l'irritualità della notifica del decreto introduttivo all'imputato.

Alla successiva assise del 16.11.2017, regolarizzata la costituzione delle Parti, si procedeva all'apertura del dibattimento e all'ammissione delle prove orali e documentali richieste.

Nella medesima occasione veniva escusso il teste dell'Accusa C.S., e la trattazione del procedimento veniva differita al 15.02.2018.

In tale seduta si procedeva all'audizione dell'altro teste del P.M. D.F.; il processo veniva rinviato al 01.03.2018.

All'udienza seguente veniva sentito il teste di P.G. P.D., e si rimandava il prosieguo dell'istruttoria al 20.04.2018.

Nella suddetta data il Tribunale, acquisito il consenso anticipato della Difesa al recupero dell'attività istruttoria già svolta, rinviava la celebrazione del processo all'11.10.2018, attesa l'assenza dei testi previsti.

Nella successiva sessione processuale, attesa la mutata composizione dell'Organo Giudicante, si procedeva alla rinnovazione dell'istruttoria già espletata e le Parti ribadivano il consenso all'utilizzazione mediante lettura dei verbali delle prove già assunte; vista l'assenza dei testi, si differiva il procedimento al 28.02.2019.

In tale assise veniva escusso il teste di P.G. D.D.R., previa acquisizione concordata delle Parti dell'annotazione a sua firma, e si rinviava il processo all'udienza del 14.03.2019.

Nelle sessioni del 14.03.2019, 31.05.2019, 21.11.2019 il procedimento era rinviato su richiesta del P.M. per produrre copia l'ordinanza di convalida del provvedimento di D. del G. di S..

L'udienza del 12.03.2020 era rinviata in ottemperanza del D.L. n. 11 del 2020 e dei successivi D.L. n. 18 del 2020 e D.L. n. 23 del 2020 - recanti misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID 19 - che disponevano il differimento d'ufficio di tutti i procedimenti non urgenti, con sospensione dei termini di prescrizione (63 gg di sospensione).

Nell'ultima udienza del 30.10.2020 il Tribunale, acquisita l'ordinanza di convalida del provvedimento di D. del G. di S., dichiarata conclusa l'istruttoria dibattimentale, invitava le Parti alla discussione; quest'ultime rassegnavano le conclusioni riportate in epigrafe e il Tribunale, all'esito della camera di consiglio, pubblicava la seguente sentenza, pubblicata mediante lettura in udienza.

Motivi della decisione

1. Il quadro probatorio e la ricostruzione dei fatti.

Le risultanze istruttorie consentono di ritenere provata, al di là di ogni ragionevole dubbio, la penale responsabilità dell'imputato in ordine ai reati ascrittigli.

In proposito si osserva che l'editto accusatorio contiene la contestazione di quattro episodi criminosi in continuazione tra loro, tutti riconducibili all'inosservanza degli obblighi imposti al T.V. dal provvedimento ex art. 6 comma 1 L. n. 401 del 1989 del Questore di Salerno N. 2942/Cat. (...) - 12/Div. P.A.C., emesso in data 09.08.2012 (cfr. produzione documentale del P.M. all'udienza del 16.11.2017).

Preliminare dunque è l'analisi del contenuto di tale provvedimento, comun denominatore di tutte le contestazioni.

Il T. era stato tratto in arresto in data 06.08.2012, perché ritenuto responsabile dei reati ex artt. 110, 336, 337, 339, 582, 636 c.p., avendo preso parte ad episodi di violenza in occasione di una manifestazione sportiva e, segnatamente, della partita di calcio tra la Nocerina Calcio e la U.S. Paganese.

Il Questore della Provincia di Salerno, con l'atto in esame, vietava al T. l'accesso a tutti i luoghi ove si svolgessero attività sportive calcistiche per la durata di anni tre, e prescriveva all'imputato di comparire personalmente innanzi alla Tenenza CC di Pagani, trenta minuti dopo l'inizio del primo tempo e trenta minuti prima della fine del secondo, in occasione di ogni incontro di calcio disputato dalla U.S. Paganese, anche fuori sede.

Il provvedimento di D. veniva notificato al T. in data 11.08.2012 e successivamente convalidato dal G.i.p.

Ebbene, nonostante l'applicazione del D., l'imputato nelle occasioni riferite dai testi escussi non ottemperava all'obbligo di presentazione.

Il teste C.S., in servizio alla Tenenza dei CC di Pagani e incaricato al controllo delle firme dei soggetti sottoposti a D., riferiva che in data 16.02.2014, giorno fissato per l'ottemperanza all'obbligo di presentazione alla P.G., in concomitanza con l'evento calcistico Lecce-Paganese, il T. risultava ingiustificatamente assente sia al primo appuntamento previsto trenta minuti dopo l'inizio del primo tempo, sia al secondo previsto trenta minuti prima della fine del secondo tempo; in seguito, l'imputato non aveva fornito alcuna spiegazione per la mancata presentazione alla P.G.

Il teste D.F., militare in servizio presso la Caserma dei CC di Pagani al momento del fatto, dichiarava che in occasione dell'incontro calcistico Benevento-Paganese svoltosi il 01.09.2013, il T. si presentava agli Uffici di P.G. con venticinque minuti di ritardo alla prima firma e con quindici alla seconda, senza fornire alcuna giustificazione.

L'operatore di P.G. P.D. riferiva che, in data 23.02.2014, in occasione della partita Paganese-Pisa, il T.V. - soggetto sottoposto a D. ed obbligato a presentarsi innanzi ai CC di Pagani per apporre la firma di controllo - si era recato in Caserma alle ore 15.15 e 16.10., con un ritardo rispettivamente di quindici e di venticinque minuti, rispetto agli orari stabiliti (30 minuti dall'inizio dell'incontro - iniziato alle 14.30 - e 30 minuti prima del termine), senza fornire alcuna giustificazione.

Infine, nell'annotazione di P.G. del 20.01.2014, a firma del teste del P.M. D.D.R. (acquisita agli atti con consenso delle Parti durante l'assise del 28.02.2019) si rilevava che il 19.01.2014 in occasione dell'incontro Ascoli-Paganese, l'imputato, presentatosi puntualmente alla prima firma, era comparso per la seconda firma (fissata alle 15.45) con quindici minuti di ritardo, senza addurre alcun giustificato motivo.

2. La configurabilità dei reati contestati.

Le condotte così accertate denotano la reiterata integrazione della fattispecie di reato di cui agli artt. 81 cpv. - 6 commi 2 e 6 L. n. 401 del 1989.

La norma sanziona infatti la condotta di chi non osserva le prescrizioni imposte nel provvedimento inibitorio del Questore consistenti nel divieto di accesso ai luoghi di manifestazioni sportive, nonché nell'obbligo di presentarsi nella giornata dell'incontro sportivo presso l'autorità di P.S. per la firma.

La disposizione incriminatrice orbita attorno ad un provvedimento con funzione cautelare-interdittiva emanato dall'Autorità amministrativa, che fonda il presupposto di tipicità dei reati conseguenti alla sua inottemperanza.

Pertanto al giudice penale, preliminarmente alla valutazione delle singole condotte, si impone un controllo di legittimità formale e sostanziale del provvedimento del Questore adottato nei confronti dell'imputato.

Ebbene, nel caso in esame, nessuna censura può essere sollevata, non essendo stato tra l'altro il D. oggetto di alcuna doglianza difensiva.

Si ricorda che art. 6 L. n. 401 del 1989 contempla una misura genericamente preventiva che prescinde sia dall'accertamento giudiziale della responsabilità penale, sia dall'accertamento in concreto della pericolosità del soggetto, richiedendo meramente che il destinatario sia stato condannato o solo denunciato per i reati indicati nella norma, ovvero che abbia preso parte ad episodi di violenza su persone o cose in occasione di manifestazioni sportive ponendo in essere atteggiamenti che, anche senza costituire di per sé reato, incitano o inducono alla violenza (cfr., ex multis, Cass. pen. Sez. I, sent. n. 410/2004; Sez. I, sent. n. 9684/2004).

Nella specie, l'atto amministrativo contiene l'enunciazione esaustiva delle ragioni di allarme sociale a base del provvedimento inibitorio del Questore, dimostrando una inclinazione ad assumere atteggiamenti idonei a turbare l'ordine pubblico in occasione degli incontri sportivi.

Il provvedimento contiene l'indicazione obbligatoria del termine massimo di durata della prescrizione, una adeguata motivazione delle ragioni che hanno giustificato l'adozione della misura restrittiva di prevenzione e la indicazione delle modalità applicative come pure delle competizioni sportive inibite.

Infine, il provvedimento risulta altresì ritualmente notificato al destinatario (a conoscenza, quindi, del contenuto impositivo dell'atto) e convalidato dal G.I.P. nel termine di quarantotto ore dalla richiesta del Pubblico Ministero presentata, a sua volta, entro quarantotto ore dalla notifica al destinatario, dunque, nel rispetto assoluto delle disposizioni di cui alla L. n. 401 del 1989.

Venendo all'analisi delle singole inosservanze, emerge dalle risultanze processuali l'avvenuta violazione dell'obbligo di comparizione personale da parte del T., destinatario del provvedimento del Questore che gli imponeva per anni tre - decorrenti dalla notifica eseguita in data 11.08.2012 - il divieto di accesso ai luoghi di manifestazioni sportive attinenti a tutti gli incontri calcistici, nonché l'obbligo di presentarsi per la firma durante lo svolgimento delle partite della squadra U.S. Paganese.

In particolare, nelle occasioni del 19.01.2014, 01.09.2013, 23.02.2014 - in concomitanza degli incontri Ascoli-Paganese, Benevento-Paganese, Paganese-Pisa - il T. si presentava in ritardo innanzi ai CC per l'apposizione della firma, senza addurre alcuna giustificazione.

Trattandosi di ritardi non trascurabili, e che sostanzialmente eludono la finalità cautelare di controllo del prevenuto durante lo svolgimento delle manifestazioni sportive cui gli è inibito l'accesso, non sussistono dubbi circa la configurabilità del reato contestato.

La giurisprudenza di legittimità, del resto ha chiarito che la presentazione in ritardo esclude la rilevanza penale della condotta solo qualora lo stesso sia lievissimo ed occasionale.

Nell'occasione della partita Lecce-Paganese del 16.02.2014, inoltre, il T. ometteva del tutto di comparire innanzi alla P.G. preposta ai controlli, non fornendo ancora una volta alcuna spiegazione giustificativa.

Proprio tale atteggiamento di reiterata violazione delle prescrizioni imposte dal provvedimento di D. dimostra la dolosità del comportamento dell'imputato; il fatto che ad ogni

trasgressione il T. non abbia mai addotto giustificazioni, conferma la sussistenza dell'elemento soggettivo che caratterizza la fattispecie ex art. 6 commi 2 e 6 L. n. 401 del 1989, non potendosi dubitare della consapevolezza e volontarietà delle violazioni.

In linea generale, si evidenzia che la prescrizione dell'obbligo di comparizione in coincidenza con lo svolgimento della manifestazione sportiva, pur se funzionalmente collegata ad assicurare l'osservanza del divieto di partecipazione a dette manifestazioni, è strutturalmente autonoma da esso, per cui la sua violazione costituisce reato anche laddove il soggetto non abbia poi materialmente partecipato alla manifestazione sportiva cui il divieto si riferiva (cfr. Cass. pen. Sez. I, sent. n. 452/2000).

Nel caso di specie, è stata accertata la reiterata inottemperanza all'obbligo della firma in assenza di qualsivoglia ragione scriminante o giustificazione idonea a dimostrare l'involontarietà dell'inosservanza delle prescrizioni imposte.

Alla luce di quanto esposto, dunque, deve ritenersi sussistente la penale responsabilità dell'imputato per gli episodi delittuosi a lui ascritti.

3. Il trattamento sanzionatorio.

L'affermazione di responsabilità dell'imputato impone un'adeguata dosimetria del trattamento sanzionatorio, nell'ottica delle finalità rieducative e risocializzanti della pena.

Quanto all'individuazione della cornice edittale, si evidenzia come debba trovare applicazione la normativa di cui al D.L. n. 8 del 2007 convertito con modificazioni in L. 4 aprile 2007, n. 41 che ha inasprito la sanzione e trasformato la contravvenzione in delitto.

Ciò tenuto conto del fatto che i reati contestati si sono consumati sotto la vigenza della nuova disposizione (il D.L. n. 8 del 2007 è infatti entrato in vigore in data 8/02/2007).

Si ritiene che all'imputato possano essere riconosciute le attenuanti generiche, in considerazione della non particolare gravità delle condotte, e della necessità di adeguare la pena al disvalore della dinamica delittuosa.

Tra i reati contestati sussiste poi il vincolo della continuazione, trattandosi evidentemente di delitti riconducibili ad un medesimo disegno criminoso.

Ciò posto, valutati gli indici e i criteri di cui all'art. 133 c.p. - con particolare riguardo alle modalità dell'azione e alla gravità del danno - il Tribunale stima equo condannare il T. alla pena di mesi undici di reclusione ed Euro 9.000,00 di multa; pena così determinata: individuata la pena base per la violazione più grave - attesa l'omogeneità dei reati in continuazione - in anni uno di reclusione ed Euro 12.000,00 di multa, ridotta per le attenuanti generiche a mesi otto di reclusione ed Euro 8.000,00 di multa, aumentata per la continuazione con gli ulteriori reati sino alla soglia indicata di mesi uno di reclusione ed Euro 1.000,00 ciascuno.

All'imputato non può essere concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, non rientrando la condanna inflitta - sommata a quella precedente del 21.01.2017 - nei limiti edittali di cui agli artt. 163 e ss. c.p.

Alla condanna segue in ogni caso il pagamento delle spese processuali.

Va disposta, infine, la misura preventiva di cui al comma 7 dell'art. 6 L. n. 401 del 1989 - come modificato dal D.L. n. 8 del 2007 - del divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive di cui al comma 1 inerenti la compagine sportiva dell' U.S. Paganese e dell'obbligo di comparizione presso la Tenenza dei CC di Pagani, alla quale va trasmesso il dispositivo per i controlli di competenza, nei termini e con le modalità già in vigore adottate dal Questore, per un periodo di anni due.

Trattasi, invero, di misura di prevenzione -sia pur atipica- che, nella nuova formulazione di cui al D.L. n. 8 del 2007, il Giudice è tenuto a disporre senza discrezionalità, a seguito della condanna per il reato di cui all'art. 6 comma 6 L. n. 401 del 1989, misura che tra l'altro non è esclusa neanche in caso di patteggiamento ovvero in caso di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

P.Q.M.

Letti gli artt. 533-535 c.p.p.,

DICHIARA

T.V., colpevole dei reati a lui ascritti e per l'effetto, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, e ritenuto il vincolo della continuazione tra i delitti contestati, lo condanna alla pena finale di mesi undici (11) di reclusione ed Euro 11.000,00 di multa, oltre che al pagamento delle spese processuali.

Letto l'art. 6 comma 7 L. n. 401 del 1989,

dispone il divieto di accesso ai luoghi di manifestazioni sportive relative alla squadra di calcio U.S. Paganese, in tutte le competizioni cui parteciperà, nonché l'obbligo di presentarsi presso gli Uffici della P.G. competente - cui va trasmessa copia del presente dispositivo- nei giorni ed orari di svolgimento delle manifestazioni sportive relative alla suddetta squadra, per un periodo di anni due.

Motivi contestuali.

Così deciso in Nocera Inferiore, il 30 ottobre 2020.

Depositata in Cancelleria il 30 ottobre 2020.